

N. 2432/11 R.G. notizie di reato mod. 21bis
N. 1548/11 R.G. Giudice di Pace mod. 16bis
N. 19/14 R.G. mod. 7 bis

N. Reg. Sent

data del deposito:

14.7.2014

data irrevocabilità:

V° del P.G.

N. Reg. Esec.

N. Campione Pen.

redatta scheda il

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
TERZA SEZIONE PENALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torino, Terza Sezione Penale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Roberto Arata, all'udienza del 20.6.2014 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

a seguito dell'

APPELLO

proposto dall'avv. Laura Cargnino, difensore d'ufficio di **TIZIO**, nato a
il , domiciliato ex art.161 cpp presso lo studio dell'avv. Davide
Ricchetta, **LIBERO - CONTUMACE** (nonché **ASSENTE** ex art.9. comma 1 e 2 legge
28.4.2014 n.67, in ragione dell'elezione di domicilio)

IMPUTATO

- a) del reato di cui all'art. 582 del c.p. perché cagionava a **CAIO** lesioni
personali consistite in "trauma ossa nasali, sospetta frattura", da cui derivava una
malattia nel corpo giudicata guaribile in giorni quindici (15), colpendo il medesimo
con una violenta testata al naso durante una lite in ambito lavorativo; commesso in
Torino, in data 16/10/2009;
- b) dei reati di cui agli artt. 81 cpv. , 594 e 612 del c.p. poiché, con più azioni esecutive del
medesimo disegno criminoso, nella stessa circostanza di cui al precedente capo a)
proferiva all'indirizzo di **CAIO** le seguenti frasi ingiuriose e minacciose:
"frocio sei solo un frocio, ti guadagni da vivere dando il culo per strada e lo vai a
spendere con quelli come te finito il turno di lavoro ti do il resto"; commesso in
Torino, in data 16/10/2009;

Identificate le persone offese:

MEVIO in atti compiutamente generalizzato, in qualità di erede di **CAIO**
difeso dall'avv. Michele Potè, costituito parte civile

AVVERSO

la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Torino del 17.10.2013, con la quale
l'imputato è stato dichiarato responsabile dei reati a lui ascritti, tra loro unificati sotto
il vincolo della continuazione, e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, e condannato alla pena della multa di euro 800,00 (pena base in relazione
al più grave reato di lesioni di euro 800,00 di multa, ridotta ex art. 62 bis c.p. fino ad
euro 700.00 di multa, aumentata fino ad euro 790,00 per la continuazione con il
delitto di cui all'art.594 c.p. e ad euro 800, per la continuazione con il reato di cui

all'art. 612 c.p.) e al pagamento delle spese processuali; inoltre, l'imputato è stato condannato al risarcimento del danno cagionato dal reato alla parte civile (quantificato in euro 1.800,00) nonché alla refusione, in favore della parte civile costituita, delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza.

Le parti hanno concluso come segue:

P.M.: confermare la sentenza impugnata.

PARTE CIVILE: confermare la sentenza impugnata anche con riferimento agli effetti civili e condannare l'imputato alle ulteriori spese di assistenza e rappresentanza della parte civile per le ragioni richiamate nelle conclusioni scritte.

DIFESA IMPUTATO: accogliere l'appello

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito di giudizio svoltosi col rito ordinario, avente ad oggetto le imputazioni sopra specificate, il Giudice di Pace di Torino, con sentenza in data 17.10.2013, condannava TIZIO per entrambi i reati a lui contestati, come da dispositivo riportato in epigrafe, pronunciando anche in merito alla richiesta di risarcimento danni avanzata da MEVIO erede della persona offesa, ritualmente costituitosi parte civile.

Contro tale decisione proponeva appello il difensore dell'imputato denunciando, con il primo motivo, la mancata assoluzione dal delitto contestato sub A in quanto fondato esclusivamente sulle dichiarazioni della parte offesa non riscontrate dal teste FILANO, come invece sostenuto in sentenza, e, con il secondo motivo, l'eccessività della pena inflitta, conseguente ad un eccessivo aumento della pena in relazione al reato satellite.

Sulla base di questi presupposti si è proceduto in pubblico dibattimento e all'odierna udienza le parti hanno concluso come riportato in epigrafe.

Ciò premesso sul piano dello svolgimento del processo, si ritiene che la sentenza impugnata meriti integrale conferma per le ragioni di seguito specificate.

In relazione al primo motivo di ricorso, occorre preliminarmente ricordare che, in ordine alla prova testimoniale della vittima del reato, si è ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte l'orientamento secondo cui "la statuizione di condanna si può fondare anche sulla deposizione di un unico teste e pure sulla deposizione della sola persona offesa, salvo, in quest'ultimo caso, il controllo della sua attendibilità. [Cass., sez. VI, 20-01-1994, Mazzaglia, Mass. Cass. pen., 1994, fasc. 10, 11 (m)] anche se "in tema di valutazione della prova, qualora si tratti della testimonianza della persona offesa dal reato, che ha sicuramente interesse verso l'esito del giudizio, è necessario vagliare le sue dichiarazioni con ogni opportuna cautela, cioè compiere un esame particolarmente penetrante e rigoroso attraverso una conferma di altri elementi probatori, talché essa può essere assunta, da sola, come fonte di prova, unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva" [Cass., sez. II, 26-04-1994, Gesualdo, in Mass. Cass. pen., 1994, fasc. 10, 45 (m). in senso conforme, tra le altre, Cass., sez. I, 28-02-1992, Simbula in Riv. pen., 1993, 462; Cass., sez. VI, 30-11-1994, Numelter, in Mass. Cass. pen., 1995, fasc. 7, 84 (m). Più di recente, in senso più ampio, Cass., sez. III, 22-01-1997, Ricci, in Ced Cass., rv. 207642 (m) secondo cui "le dichiarazioni rese dalla vittima del reato, cui la legge conferisce la capacità di testimoniare, possono essere assunte quali fonti di convincimento al pari di ogni altra prova senza

necessità di riscontri esterni (non essendo applicabile al caso il canone di valutazione stabilito dall'art. 192, 3° comma, c.p.p.); tuttavia il giudice non è esentato dal compiere un esame sull'attendibilità intrinseca del dichiarante, che deve essere particolarmente rigoroso quando siano carenti dati obiettivi emergenti dagli atti a conforto dell'assunto della persona offesa ...].

Orbene, nel caso di specie, come già sottolineato nella sentenza appellata e contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa appaiono pienamente attendibili sul piano intrinseco, in quanto verosimili, lineari, precise, ricche di particolari e ripetute in modo coerente nel tempo. Inoltre, il racconto di CAIO risulta sorretto da riscontri esterni, rappresentati

- dal certificato medico, attestante la natura e l'entità delle lesioni subite,
- dalle dichiarazioni di FILANO, il quale, pur non avendo personalmente assistito all'episodio, ha confermato di aver visto, poco dopo il fatto, il naso di CAIO sanguinante, storto e gonfio e di aver da lui appreso di essere stato colpito poco prima dall'odierno imputato con una testata.

- da quelle di SEMPRONIO, la quale ha riferito di aver personalmente assistito all'episodio nella fase in cui l'imputato aveva, come al solito, minacciato e coperto di ingiurie di contenuto omofobico CAIO nonché di aver visto la vittima sanguinante al naso subito dopo l'aggressione fisica di TIZIO e di aver nell'immediatezza appreso da quest'ultimo che aveva colpito la vittima con una testata.

In relazione al secondo motivo di ricorso, la sanzione inflitta a TIZIO appare addirittura troppo mite rispetto alla gravità, tutt'altro che trascurabile, dei fatti e delle modalità di azione, di per sé sintomatiche di una personalità fortemente prevaricatrice e violenta dell'agente sia per il suo negativo comportamento processuale, sintomatico dell'assenza di ravvedimento persino dopo che la sua condotta arrogante, prepotente ed ispirata da motivi più che futili era stata scoperta e denunciata.

In conclusione, l'appellata sentenza deve trovare integrale conferma sia sotto il profilo della dichiarazione di colpevolezza di TIZIO sia con riferimento al trattamento sanzionatorio e alla quantificazione in via equitativa del danno cagionato alla vittima, che alla luce della gravità del fatto e della protervia dell'imputato, non possono certamente considerarsi eccessivi.

Al rigetto dell'appello formulato da TIZIO consegue la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali per il presente grado e al rimborso alla parte civile delle ulteriori spese del grado, che si stima equo liquidare, tenuto conto dell'impegno assunto, in complessivi €. 800,00, oltre a IVA e CPA.

A causa del carico di lavoro dell'Ufficio, la presente sentenza verrà depositata entro un termine più lungo di quello ordinario.

P.Q.M.

Visti gli art. 593 e 605 c.p.p., 39 D.L.vo n.274/2000

conferma la sentenza appellata e condanna l'appellante TIZIO al pagamento delle ulteriori spese processuali

Condanna altresì l'appellante al rimborso alla parte civile delle spese per il presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 800.00, oltre I.V.A. e C.P.A.

Visto l'art.544 c.p.p.,

indica in giorni trenta il termine per il deposito della sentenza.

Torino. 20.6.2014

L. GIUDICE

Roberto ARVIA